

**Eccezioni (contrattuali)**

Non possono essere opposte, per l'intero massimale di polizza, al danneggiato che eserciti l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti. Tuttavia l'assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per quanto esborcato, non avendo potuto sollevare le eccezioni predette.

**Economia (agenzia in)**

Vedi [Gerenza](#).

**Effrazione**

Scasso o rottura degli accessi dei locali o dei mezzi di custodia che contengono i beni assicurati, oppure aperture di brecce, o demolizioni di strutture murarie che contengono le cose stesse.

**Elettronica (assicurazione)**

Contratto di assicurazione con il quale l'impresa si obbliga a risarcire tutti i danni determinati da eventi accidentali non espressamente esclusi, subiti dalle attrezzature descritte in contratto.

**Energia nucleare**

Con questa locuzione si fa riferimento ai rischi derivanti da esplosione, emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da radiazioni ionizzanti.

**Engineering**

Vedi [Rischi tecnologici](#).

**Eredi legittimi**

Sono le persone a favore delle quali opera la prestazione della garanzia (Vita o Infortuni) in assenza di un [beneficiario](#) designato.

**Ernie e sforzi**

Vedi [Sforzi muscolari](#).

**Esagerazione dolosa (del danno)**

È un comportamento che, se messo in atto, fa perdere il diritto al risarcimento.

**Esclusioni**

Ogni polizza, quale che sia il Ramo di appartenenza e l'oggetto della garanzia, elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in cui la garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi. Titolo della relativa clausola è di solito "esclusioni" o "delimitazioni".

**Escussione della fidejussione**

Qualora il soggetto che ha presentato una fidejussione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell'obbligazione, beneficiario della fidejussione o della polizza fidejussoria, escute la fidejussione.

**Esonero (dal pagamento del premio)**

Clausola delle polizze sulla vita che prevede l'esonero dal pagamento dei premi qualora sopravvenga invalidità totale e permanente dell'assicurato.

**Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione**

Reato contro il patrimonio che si commette quando, con violenza o minacce, si costringe taluno a mettere in atto un comportamento dal quale deriva al reo un ingiusto profitto.

**Età computabile (o di ingresso)**

Nelle assicurazioni sulla vita l'età dell'assicurato si determina in generale ad anni interi, trascurando la frazione d'anno inferiore a sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore a sei mesi.

**Eventi atmosferici**

Vedi [Eventi speciali](#).

**Eventi catastrofali**

Questo termine indica alcune garanzie accessorie dell'assicurazione incendio (normalmente escluse da questa assicurazione) relative ad eventi che hanno natura catastrofale in quanto coinvolgono in genere una vasta area territoriale e, quindi, una pluralità di beni.

Tali eventi sono: il terremoto, le eruzioni vulcaniche, il maremoto, le inondazioni, le alluvioni e gli allagamenti.

Per norma legislativa l'assicuratore, salvo patto contrario, non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezioni o da tumulti popolari.

#### **Eventi sociopolitici**

Vedi [Rischi scioperi, sommosse, tumulti popolari](#) ed [Eventi speciali](#).

#### **Eventi speciali**

Questo termine (sinonimo dell'inglese *extended coverage*) raggruppa una serie di garanzie accessorie all'assicurazione incendio che comprendono:

- gli [eventi sociopolitici](#) (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio);
- gli eventi atmosferici (uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria).

Vedi anche [Eventi catastrofali](#).

#### **Extended coverage**

Vedi [Eventi Speciali](#).